

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
Lega Nazionale Professionisti

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CGF
(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr Stefano – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1. RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DE ASCENTIS DIEGO SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35.1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA ATALANTA/CAGLIARI DEL 31.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 02.11.2007)

- Premesso che, circa l’inammissibilità eccepita dalla Procura Federale, occorre rilevare che ai sensi della disposizione speciale applicabile alla fattispecie del procedimento di urgenza, di cui all’art. 37 comma 7 C.G.S., la controparte deve essere solo avvisata della presentazione del reclamo mentre i motivi possono essere depositati fino all’apertura del dibattimento;
- considerato che l’effetto sostanziale del contestuale avviso di reclamo nei confronti della controparte Procura Federale è stato, nel caso di specie, raggiunto a mezzo della comunicazione della fissazione del dibattimento a cura della Segreteria della presente Corte di Giustizia Federale;
- considerato, altresì, che la Procura Federale si è regolarmente presentata alla riunione convocata per la trattazione del reclamo, e pertanto ha partecipato al procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 3 C.G.S.;
- ritenuto, pertanto, che l’eccezione della Procura Federale non può essere accolta, nel merito si osserva che è stato certamente consumato un episodio di condotta violenta in seguito ad atto evidentemente intenzionale, ed essendo assolutamente ininfluenza se il colpo abbia attinto l’avversario al capo o al petto, non può che trovare applicazione il minimo edittale già inflitto di tre giornate di cui all’art. 19 comma 4 lett. b), Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.G.F. sentita la Procura Federale, il calciatore e il suo difensore, respinge il reclamo della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo e ordina incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete